

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	721
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	721
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3106)	721
PRESIDENTE	721, 723, 724, 725, 727
ZANIBELLI	722
BOGONI	722, 724
PETRUCCI	723
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	723, 724, 725
MANCINI	724
TROISI, <i>Relatore</i>	724
CIBOTTO	725
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	727

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Colognatti, Farinet, Menotti e Spadola.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Gorreri è sostituito dal deputato Francavilla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in seguito della discussione del disegno di legge: « Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri ». Detto provvedimento è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha dato parere favorevole.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del giorno 18 corrente, l'onorevole Troisi svolse la sua relazione; dopo di essa la Commissione fu costretta a rinviare il prosieguo della discussione poiché non erano ancora stati definiti alcuni punti sui quali erano sorte divergenze tra alcuni membri della Commissione e l'onorevole Relatore.

La seduta comincia alle 9,35.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Sono lieto che dette divergenze siano state superate così che è possibile proseguire ora la discussione generale del provvedimento.

ZANIBELLI. Nella seduta precedente ho illustrato le ragioni che mi avevano suggerito, d'intesa con l'onorevole Cibotto, di presentare alcuni emendamenti agli articoli 3 e 6 e di formulare un nuovo articolo (articolo 6-bis).

Non mi riferirò a quanto si è svolto in questi giorni tanto più che da diverse parti sono giunte a noi tutte sollecitazioni che hanno confermato la necessità di non insistere in questi emendamenti onde evitare il ritorno del provvedimento all'esame del Senato.

Ho già detto nella precedente seduta, quali difficoltà io intravedessi per l'approvazione degli emendamenti agli articoli 3 e 6.

Per quanto riguarda l'articolo 6 bis, in base al quale gli automezzi avrebbero dovuto essere ceduti con precedenza ed a trattativa privata ai singoli che, personalmente o in forma di cooperativa, intendessero esercitare l'attività di trasportatori, ho avuto assicurazioni dall'onorevole Ministro circa la volontà di fare quanto, sostanzialmente, nel detto articolo si sarebbe prescritto.

Tanto io che il collega Cibotto desidereremmo però avere dall'onorevole Rappresentante del Governo, e ciò per una necessaria formalità che pur si rende utile per la verbalizzazione, assicurazioni circa l'impegno assunto dal Governo.

Qualora tale impegno venga ribadito dinanzi alla Commissione non avrò nulla in contrario a ritirare l'emendamento aggiuntivo da me proposto ed a trasformarlo in un ordine del giorno impegnativo per il Governo.

BOGONI. Dopo le dichiarazioni fatte dal Ministro nella precedente seduta, che cioè egli avrebbe ritirato il disegno di legge in esame qualora non fossero stati ritirati gli emendamenti da noi proposti, emendamenti che non erano determinati da precedenti ma dalla necessità di correggere la legge approvata dal Senato, per forza di cose, abbiamo dovuto rinunciare agli emendamenti stessi. Mi dispiace che il più importante di essi, e precisamente quello che stabiliva di raddoppiare l'indennità di licenziamento, nella misura corrisposta a coloro che furono licenziati gli anni precedenti, non possa essere sostituito con un ordine del giorno. Ciò sembra impossibile sia per considerazioni avanzate dal Tesoro e sia in base alla legge sugli enti superflui. Per gli altri emendamenti riteniamo di poter sostituire i medesimi con un ordine del giorno che credo non troverà opposizione da parte del

Ministro dei trasporti in quanto vengono richieste cose realizzabili e precisamente:

1°) che la liquidazione spettante venga corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro così che i dipendenti licenziati della G.R.A., ottenendo subito una certa somma, possano iniziare qualche attività e, nello stesso tempo, non essere a carico dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Quando presentammo un emendamento tendente ad aumentare la buonuscita eravamo mossi dalla preoccupazione di sfollare al massimo i dipendenti della G.R.A. per non farli tutti ricadere a carico dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha bisogno invece di ridurre il personale.

2°) che venga eliminata una giusta e naturale preoccupazione degli operai: essi temono l'eventualità di essere trasferiti in località molto distante da quella dove attualmente vivono e in tal caso non avrebbero più alcun interesse ad essere assunti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Si tratta di persone, sui quaranta anni, che hanno casa e famiglia e il cui trasferimento sarebbe troppo costoso. Facciamo voti, e speriamo che siano accettati dal Governo, che gli assunti in servizio dal Ministero dei trasporti siano mantenuti nell'ambito, non diciamo della città, ma almeno del compartimento di provenienza,

3°) che nella assunzione di questi dipendenti della G.R.A. si consideri, per quanto riguarda i requisiti fisici, che essi sono persone che hanno lavorato già dai sette ai dieci anni per un ente dipendente dallo stesso Ministero dei trasporti e che non possono avere quindi l'udito e la vista dei giovani di 24-26 anni.

Credo che i tre punti da me enunciati siano facilmente accettabili da parte del Governo.

Questo per quanto riguarda l'ordine del giorno che sostituisce completamente gli emendamenti già da noi preparati.

Vi è poi, da parte nostra, un'altra preoccupazione: quella della liquidazione di tutti i beni patrimoniali della G.R.A. per cui presentiamo un altro ordine del giorno che, ritengo, non possa essere rifiutato perché essa determina una garanzia opportuna per tutti.

Do lettura del seguente ordine del giorno formato anche dagli onorevoli Rubeo, Calandrone Pacifico, Cacciatore e Jacoponi:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti) nell'esaminare il disegno di legge n. 3106: « Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri » approvato dalla

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

VII Commissione permanente del Senato e nella impossibilità di portare degli emendamenti per non ritardare oltre l'approvazione del disegno di legge medesimo,

invita il Ministro dei trasporti acché.

1°) la liquidazione spettante venga corrisposta all'atto dell'assunzione del lavoro da parte dei dipendenti;

2°) coloro che verranno trasferiti alle dipendenze del Ministero dei trasporti siano adibiti nell'ambito del compartimento di provenienza;

3°) nelle assunzioni si tenga conto del servizio già prestato alla G.R.A. per quanto riguarda i requisiti fisici ».

Do lettura di un secondo ordine del giorno

« La VIII Commissione permanente (Trasporti) nell'esaminare il disegno di legge n. 3106: « Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri » fortemente preoccupata della destinazione del materiale finora gestito dalla G.R.A. medesima che, come a conoscenza di tutti, è di ingente valore economico;

nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge in parola, impegna formalmente il Ministro dei trasporti a comunicare preventivamente alla Commissione le decisioni che saranno adottate per una conveniente utilizzazione o per una eventuale vendita che dovrà avvenire con tutte le garanzie prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato ».

Penso che gli ordini del giorno, di cui ho dato testé lettura, possano essere accettati dal Ministro dei trasporti.

PETRUCCI. Non credo che il Ministro possa comunicare alla Commissione quanto richiesto dal secondo ordine del giorno. Le Commissioni sono organi legislativi.

PRESIDENTE. L'articolo 38 del Regolamento della Camera dei deputati contempla la facoltà per le Commissioni di chiedere l'intervento dei ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione o di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza. Nell'ordine del giorno di cui trattasi ci si preoccupa, del resto, non delle singole vendite; esso è di natura generica e chiede che la Commissione sia informata sui principi che ispirano il Ministero dei trasporti nella alienazione degli autocarri provenienti dalla G.R.A.

PETRUCCI. Costituisce una mancanza di riguardo per il Ministero competente.

PRESIDENTE. Si desidera solo che il materiale sia venduto con le forme stabilite dalla legge.

PETRUCCI. In questo caso si tratta di una richiesta pleonastica.

PRESIDENTE. È una affermazione di principio e null'altro.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiara chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono lieto che finalmente il presente disegno di legge possa giungere alla approvazione del Parlamento dopo un iter lunghissimo e laboriosissimo che, purtroppo, ha comportato un danno per l'erario e per gli stessi dipendenti della G.R.A.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno presentato dall'onorevole Bogoni, vorrei pregare la Commissione di non insistere nella formula « impegna formalmente ». Sappiamo che gli ordini del giorno hanno un valore non impegnativo ma comunque, quando si premette quella formula, resta inteso che il Governo è obbligato a rispettare l'impegno stesso. Desidererei quindi che la formula fosse sostituita.

Quanto alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Bogoni nel suo primo ordine del giorno, posso aggiungere che esse potranno essere facilmente accolte. Infatti, per quanto riguarda il pagamento immediato della indennità di licenziamento si potrà ottenere dal liquidatore che ciò avvenga con tutta rapidità. Per quanto riguarda la raccomandazione che coloro i quali verranno ammessi ed inseriti in forza di questa stessa legge nell'Ispettorato della motorizzazione o nella amministrazione ferroviaria siano destinati a località vicine alla loro attuale residenza credo che si potrà tenerne conto al massimo possibile.

Infine, per ciò che si riferisce alla benevolenza da usare nell'esame dei requisiti fisici dei dipendenti della G.R.A. riconfermo quanto detto al Senato: il Ministero ha la migliore delle predisposizioni ed è pronto ad usare la massima benevolenza; verrà tenuto conto della età e del fatto che dette persone hanno prestato servizio per lunghi anni presso la G.R.A. medesima e soltanto nel caso di imperfezioni fisiche gravi si dovrà, purtroppo, prendere delle decisioni sfavorevoli. Confermo che il Ministero, secondo lo spirito della legge, darà disposizioni ai servizi sanitari perché usino la massima tolleranza possibile ».

Non ritengo però, altrettanto possibile, un integrale accoglimento del contenuto del secondo ordine del giorno, quello cioè relativo alle comunicazioni che, preventivamente, da

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

parte del Ministero, dovrebbero essere date alla Commissione.

Non possiamo dimenticare che la liquidazione viene effettuata da un liquidatore a ciò delegato che è obbligato a rispettare la legge. Non si può pretendere che esso venga presso la Commissione per informarsi sul da fare, prima di procedere alla vendita di un lotto di autocarri. Non si può, in questo modo, vincolare l'attività di un commissario liquidatore.

Vorrei pregare l'onorevole Bogoni di restare soddisfatto delle assicurazioni che sto dando e che confermano analoghe assicurazioni date al Senato: si sa che la legge deve essere rispettata.

PRESIDENTE. Desidero precisare una questione di massima. L'onorevole Bogoni non chiede che di volta in volta il Ministro od il Commissario liquidatore chiedano alla Commissione istruzioni sul da farsi. Quanto richiesto dall'onorevole Bogoni rientra nelle facoltà previste per le Commissioni, dall'articolo 38 del Regolamento della Camera dei deputati e si limita semplicemente al fatto che il Ministro comunichi alla Commissione se il complesso del materiale sarà, ad esempio, venduto o sarà utilizzato dall'Ispettorato della motorizzazione civile. Non vi è, in ciò, nulla che contrasti con le norme regolamentari né che offenda la dignità ed il prestigio del Ministero.

MANCINI. Proporrei di fare riferimento, nell'ordine del giorno, all'articolo 28 del Regolamento e proporrei altresì la sostituzione delle parole « le decisioni » con le parole « i criteri ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ritengo pleonastica la richiesta in quanto il Ministro può essere chiamato in qualsiasi momento davanti alla Commissione. Desidererei venisse sostituita la parola « preventivamente » in quanto ciò potrebbe costituire un intralcio.

BOGONI. Non costituisce un intralcio, può costituire una assicurazione.

TROISI, Relatore. Per scrupolo e pur senza sollevare eccezione, affaccio le mie riserve per la formula adottata nel detto ordine del giorno, dato che essa verte su una questione complessa di competenze del potere esecutivo e del potere legislativo. La Commissione potrebbe invitare il Ministro dei trasporti a riferire a liquidazione avvenuta, esercitando così il suo potere di controllo. Non insisto, comunque, ma desidero che questa mia riserva risulti a verbale.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Relatore che ritengo sia stato interpretato con precisione il contenuto dell'articolo 38 del Regolamento, sesto comma, il quale è del seguente tenore: « Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento del Ministro per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza ». Non essendo specificato se l'intervento debba esser richiesto prima o se debba esser richiesto dopo, la Commissione, da questo momento, su richiesta dell'onorevole Bogoni e di altri colleghi, chiede al Ministro che faccia tempestivamente conoscere quali sono i criteri che il Ministero intende adottare circa l'alienazione di questo complesso di automezzi. Ciò non pregiudica niente. Nel silenzio della legge dobbiamo ritenere che sia facoltà della Commissione chiederlo prima, durante e dopo.

Questo ripeto affinché non vi siano preoccupazioni al riguardo.

TROISI, Relatore. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Per aderire alle varie richieste proporrei quindi di emendare l'ordine del giorno suddetto come segue: aggiungere dopo le parole « al disegno di legge in parola », la frase « a norma dell'articolo 38 del Regolamento della Camera, invita »; sopprimere le parole « impegna formalmente »; sostituire la parola « preventivamente » con la parola « tempestivamente » e le parole « le decisioni » con le parole « i criteri ».

L'ordine del giorno pertanto risulterebbe così formulato:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), nell'esaminare il disegno di legge numero 3106 « Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri », fortemente preoccupata della destinazione del materiale finora gestito dalla G.R.A. medesima che, come a conoscenza di tutti, è di ingente valore economico, nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge in parola, a norma dell'articolo 38 del Regolamento della Camera,

invita il Ministro dei trasporti

a comunicare, tempestivamente, alla Commissione i criteri che saranno adottati per una conveniente utilizzazione o per una eventuale vendita che dovrà avvenire con tutte le garanzie prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato ».

BOGONI. Accetto gli emendamenti proposti.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

CIBOTTO. Do lettura di un ordine del giorno che viene presentato da me e dall'onorevole Zanibelli:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti) mentre aderisce all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bogoni, col quale si chiede che la vendita eventuale degli automezzi della G.R.A. sia fatta col pieno rispetto delle norme stabilite dalla legge sulla contabilità dello Stato,

chiede

che l'alienazione da farsi agli ex dipendenti della G.R.A. medesima, che non saranno trasferiti in altra Amministrazione dello Stato, e che siano costituiti in cooperative, sia fatta a trattativa privata per consentire agli stessi la continuità del lavoro ».

L'ordine del giorno, di cui ho dato testé lettura, sostituisce un analogo emendamento che, su richiesta del Ministro del tesoro, abbiamo ritirato. Egli stesso ci ha pregato infatti di far mutare l'emendamento in un ordine del giorno che egli avrebbe accettato. Desidero avere assicurazioni al riguardo dall'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ho avuto poco fa una comunicazione telefonica del Ministro del tesoro nel corso della quale mi ha detto espressamente che accetta la richiesta formulata dall'onorevole Cibotto e dall'onorevole Zanibelli. Desidero che tale mia comunicazione risulti dal verbale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Confermo tale accettazione.

CIBOTTO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Gestione raggruppamento autocarri - G. R. A. - di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

(È approvato).

ART. 2.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G. R. A. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si

fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione e per periodi di durata determinata può essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni, al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando in aggiunta alla anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

(È approvato).

ART. 3.

Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G. R. A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualità di agente straordinario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso la G. R. A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ART. 5.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, 1° e 2° comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonché di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

(È approvato).

ART. 6.

Al personale della G. R. A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente articolo 2, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale della G. R. A. assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tale uopo il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad iscriverle nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dei trasporti.

Alla spesa occorrente, nell'esercizio finanziario 1957-58, per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvede con i fondi iscritti nei capitoli 9, 11 e 98 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio stesso.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione la tabella allegata.

TABELLA.

I. — Ispettorato Generale M. C. T. C.

Avventizi di 1 ^a Categoria	9
» » 2 ^a Categoria	34
» » 3 ^a Categoria	115
» » 4 ^a Categoria	50
Totale	<u>208</u>

N. B. — Possono essere effettuate assunzioni in II, III e IV categoria anche oltre i relativi posti previsti in tabella, purché siano lasciati vacanti altrettanti posti in categoria superiore.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

II. — *Ferrovie dello Stato.*

Aiuto macchinista	}	348
Capo tecnico di 3 ^a classe		
Manovale		
Cantoniere		
Operaio		
Totale		348
Totale complessivo		556

(È approvata).

Do lettura degli ordini del giorno testé esaminati che porrò successivamente in votazione.

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), nell'esaminare il disegno di legge numero 3106 " Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri ", approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato e nella impossibilità di portare degli emendamenti per non ritardare oltre l'approvazione del disegno di legge medesimo, invita il Ministro dei trasporti acché:

1°) la liquidazione spettante venga corrisposta all'atto della assunzione del lavoro da parte dei dipendenti;

2°) coloro che verranno trasferiti alle dipendenze del Ministero dei trasporti siano adibiti nell'ambito del compartimento di provenienza;

3°) nelle assunzioni si tenga conto del servizio già prestato alla G.R.A. per quanto riguarda i requisiti fisici ».

(È approvato).

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), nell'esaminare il disegno di legge numero 3106 " Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri " fortemente preoccupata della destinazione del materiale finora gestito dalla G.R.A. medesima che, come è a conoscenza di tutti, è di ingente valore economico; nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge in parola, a norma dell'articolo 38 del Regolamento della Camera, invita il Ministro dei trasporti a comunicare tempestivamente alla Commissione i criteri che saranno adottati per una conveniente utilizzazione e per una eventuale vendita che dovrà avvenire con tutte le garanzie prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato ».

(È approvato).

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), mentre aderisce all'ordine del giorno

presentato dall'onorevole Bogoni, col quale si chiede che la vendita eventuale degli automezzi della G.R.A. sia fatta col pieno rispetto delle norme stabilite dalla legge sulla contabilità dello Stato chiede che l'alienazione da farsi agli ex dipendenti della G.R.A. medesima, che non saranno trasferiti in altra Amministrazione dello Stato, e che siano costituiti in cooperative, sia fatta a trattativa privata per conseguire agli stessi la continuità del lavoro ».

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3106):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Basile Guido, Bima, Bogoni, Boidi, Borsellino, Burato, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cervone, Colasanto, Durand de la Penne, Francavilla, Gatto, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Lucchesi, Mancini, Maniera, Moscatelli, Petrucci, Reali, Roasio, Rubeo, Semeraro Santo, Simonini, Troisi e Viale.

Sono in congedo:

Colognatti, Farinet, Menotti e Spadola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI